DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013, RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E LA DIRETTIVA 2009/16/CE

# Art. 4

## Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013

L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita' senza predisporre il piano di cui all'articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

Versione in vigore dal 12 agosto 2020, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE |
| Estremi | Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2020 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-99-2020/art-4-violazione-delle-diposizioni-sul-piano-di-riciclaggio-di-cui-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it